

**Gentile/Egregio  
Associata/Associato**

**Sua sede**

Milano 30 luglio 2020

### **Contributo a fondo perduto**

***D.L. 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19».***

#### **PREMESSA**

Con il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito, «decreto rilancio»), nell'ambito del titolo ii dedicato al «sostegno all'impresa e all'economia», è stato introdotto, dall'articolo 25, un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall'agenzia delle entrate e destinato ai soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid 19". In merito l'agenzia ha fornito prime indicazioni con la circolare n. 15/E del 13 giugno 2020. Ulteriori chiarimenti sono contenuti nella circolare n. 22/E del 22 luglio 2020.

In particolare, il paragrafo 5.2 ha affrontato il diritto alla percezione del contributo a fondo perduto, in assenza del requisito riferito alla condizione del calo di fatturato/corrispettivi, secondo quanto disposto dal comma 4, secondo periodo dell'articolo 25 del decreto Rilancio.

Si tratta di quei Comuni che a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso avevano sede operativa o domicilio fiscale nei territori colpiti dai predetti eventi, come ad esempio nel caso del territorio della provincia di Alessandria in relazione agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 19 e 22 ottobre 2019, eccetera.

#### **COMUNICATO**

La dottoressa Federica Cantelli, direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate dell'Emilia Romagna, con un comunicato inviato agli Ordini ed a tutte le Associazioni ha precisato che in relazione ai quesiti posti in tema di contributo a fondo perduto con i quali erano state richieste informazioni in ordine agli eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano ancora in essere alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, da parte delle strutture centrali non sono ancor pervenuti chiarimenti a completamento di quanto previsto al parag. 5.2 della circolare 22/E del 22 luglio 2020.

Occorre rilevare che le diverse ordinanze avevano quale riferimento gli immobili danneggiati e non ricomprendevano l'intera superficie comunale.

Per vostra comodità riportiamo, qui di seguito, quanto riportato nella circolare ministeriale 22/E del 22 luglio 2020, al parag. 5.2 evidenziando i chiarimenti richiesti a seguito delle specifiche ordinanze.

## **5.2 Elenco comuni interessati da stati di emergenza (Regioni Abruzzo, 5.2 Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici agosto, ottobre 2016 e gennaio 2017)**

### **Risposta**

Il comma 4 del citato articolo 25 stabilisce che possano fruire del contributo qui in esame, anche in assenza del suddetto requisito del calo di fatturato/corrispettivi, i soggetti che, *«a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19»*. La disposizione normativa richiede i seguenti elementi:

- a) il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da un evento calamitoso;
- b) i menzionati stati di emergenza dovevano essere erano ancora in atto, alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (al 31 gennaio 2020, Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020);
- c) tale domicilio fiscale o la sede operativa fosse stabilito in tali luoghi, a far data dall'insorgenza dell'originario calamitoso evento.

Al riguardo si rappresenta che la lista individuata nelle istruzioni dell'istanza, come del resto chiarito dall'inciso "indicativa e non esaustiva" non rappresenta un elenco tassativo dei predetti comuni.

Con riguardo alle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, i comuni non espressamente menzionati nella predetta lista che fruiscono della proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-quater, del decreto legge n. 189 del 2016 sono inclusi nel predetto elenco (Comuni di cui all'Allegato 2 – Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016 (articolo 1, comma 1, D.L. 17 ottobre 2016, n. 189) e i Comuni di cui all'Allegato 2.bis – Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 del medesimo articolo 1, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189). I soggetti il cui domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio è stabilito nei predetti Comuni, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti (lettere sub a e b)), possono, quindi, fruire del contributo qui in esame.

In proposito, si evidenzia che i predetti comuni sono inclusi nella lista dei Comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus), contenuta nelle istruzioni per la compilazione della domanda di fruizione del contributo aggiornata al 30 giugno 2020 a mero titolo indicativo e non esaustivo.

Si precisa infine che, in termini generali, per fruire del contributo qui in esame, il predetto domicilio fiscale o la sede operativa deve risultare riferibile ai luoghi di cui all'elenco sopra menzionato, a far data dall'insorgenza dell'originario evento calamitoso.

Possono pertanto fruire del contributo qui in esame i soggetti che avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nei territori dei comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla medesima data del 31 gennaio 2020.

A titolo esemplificativo, sono inclusi nell'ambito soggettivo del contributo e potranno presentare l'istanza di accesso al contributo a fondo perduto anche in assenza del requisito del calo del fatturato così come stabilito dal citato comma 4 dell'articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020, ferme restando le altre condizioni previste dalla norma, i soggetti con domicilio fiscale o la sede operativa nei comuni colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 19 e 22 ottobre 2019 nel territorio della provincia di Alessandria per i quali:

- con delibera del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2019, è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 12 mesi decorrenti dalla data della deliberazione (stato di emergenza dal 14 novembre 2019 al 14 novembre 2020);
- con delibera del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza dichiarato il 14 novembre 2019 ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo,

- Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019 secondo la tabella allegata alla delibera stessa;
- i presidenti delle Regioni, delegati dal Capo della Protezione Civile, hanno emanato apposite ordinanze commissariali che hanno individuato i Comuni interessati dallo stato di emergenza.

I chiarimenti richiesti sono riferiti al fatto che la **"DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 dicembre 2019 - Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottato con delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019. (19A07807) - (GU n.291 del 12-12-2019)**

Richiede che "Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa delle regioni interessate, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3. Con le ordinanze di cui al comma 2 si dispone in merito:

a) alla individuazione delle procedure per la **delimitazione territoriale, su base comunale, delle aree oggetto degli interventi da effettuare in vigenza dello stato di emergenza;**

Mentre la norma contenuta nel DL 34 richiama i Comuni.

Sarà nostra premura tenervi aggiornati su eventuali chiarimenti, che ci verranno comunicati, in merito al diritto alla percezione del contributo a fondo perduto in ordine agli eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano ancora in essere alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

**Il Consiglio Direttivo Nazionale**